Conto corrente con la posta

Anno 82° — Numero 247

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 18 ottobre 1941 - Anno XIX

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 50-033 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 8 agosto 1941-XIX, n. 1126.

Modificazioni al R. decreto-legge 29 maggio 1937-XV, n. 1171, convertito nella legge 7 aprile 1938-XVI, n. 677, e soppressione delle Casse in liquidazione in esso contemplate e della Cassa di confraternita montanistica della Regia miniera di Idria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono soppresse la « Cassa di confraternita montanistica per la Regia miniera di Idria » con sede in Idria e le Casse in liquidazione di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 29 maggio 1937-XV, n. 1171, convertito nella legge 7 aprile 1938-XVI, n. 677.

Art. 2.

Le attività e passività delle Casse di cui al precedente articolo sono trasferite all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale.

Fra le predette attività e passività sono comprese anche quelle intestate ai seguenti Enti assorbiti dalle Casse o intestate secondo le seguenti denominazioni in passato assunte dalle Casse stesse:

1° Cassa di fratellanza della Regia miniera di Predil;

2° Cassa pensioni della Cassa mutuo soccorso fra i minatori delle miniere erariali di Raibl Cilli;

3° Cassa di fratellanza delle miniere di Raibl;

4° Cassa di mutuo soccorso fra i minatori di Vines-Carpano (Venezia Giulia) per la Cassa di previdenza;

5° Amministrazione di fratellanza in Vines-Carpano (Venezia Giulia) per la Cassa di previdenza;

6° Cassa provinciale delle confraternite riunite di Chiusa e Vipiteno (Venezia Tridentina);

7° Cassa provvigionale delle confraternite riunite di Klausen e Sterzing in Chiusa (Venezia Tridentina);

8° Amministrazione montanistica di Chiusa a nome della Cassa confraternita di Chiusa e Vipiteno (Venezia Tridentina);

9° Cassa di provvigione della Società di mutuo soccorso fra i minatori di Chiusa (Klausen) e Vipiteno (Sterzing);

10° Amministrazione montanistica di Chiusa (Venezia Tridentina);

11° Cassa di fratellanza fra i minatori delle miniere carbonifere di Carpano-Vines;

12° Fondo transitorio caro-viveri, pensioni e sussidi rappresentato dall'Arsa Società anonima carbonifera Trieste;

13° Confraternita montanistica di Idria, Confraternita della miniera erariale di Idria, Cassa provvigioni della confraternita montanistica per la Regia miniera di Idria, Confraternita montanistica Regia miniera, Confraternita montanistica per i minatori di Idria, Confraternita montanistica erariale.

Art. 3.

L'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale provvede:

1° al pagamento delle pensioni di invalidità e vecchiaia e delle rendite vedovili ed orfanili liquidate a carico delle Casse soppresse;

2° al pagamento delle pensioni e delle rendite vedovili ed orfanili maturatesi entro il 23 luglio 1937-XV per gli iscritti alle Casse di cui al R. decreto-legge 29 maggio 1937-XV, n. 1171, e per i loro aventi diritto;

3° al pagamento delle pensioni e delle rendite vedovili ed orfanili maturate entro il 31 dicembre 1939-XVIII per gli iscritti alla Cassa di confraternita montanistica per la Regia miniera di Idria e per i loro aventi diritto;

4° al pagamento delle rendite già maturate o che matureranno in favore delle vedove e degli orfani di pensionati dei predetti enti, deceduti successivamente alle date sopra indicate.

L'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale provvederà alla integrazione delle pensioni e delle rendite di cui al precedente n. 1° che fossero state eventualmente ridotte, fino alla misura prevista dalle norme degli statuti di ciascuna Cassa.

La liquidazione delle pensioni e delle rendite di cui ai precedenti numeri, 2°, 3° e 4° è fatta secondo le norme degli statuti predetti.

Restano a carico dello Stato le quote pensioni, le indennità caroviveri e gli speciali assegni da esso dovuti ad integrazione delle pensioni e delle rendite di cui al presente articolo.

Art. 4.

L'importo delle pensioni e delle rendite vedovili ed orfanili, di cui ai numeri 1°, 2° e 4° del precedente articolo, fatta eccezione per le pensioni e rendite a favore degli iscritti alla Cassa montanistica per la Regia miniera di Idria o dei loro aventi diritto, è aumentato del 40 per cento: tale aumento è a carico dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale e non si applica alle integrazioni delle quote di pensione e delle rendite di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 della presente legge.

L'aumento decorre dal 1° agosto 1937-XV o dalla data di inizio del godimento delle suddette prestazioni, se posteriore.

Art. 5.

L'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale accrediterà individualmente agli iscritti alle Casse di cui al R. decreto-legge 29 maggio 1937-XV, n. 1171, che non abbiano ottenuto la liquidazione di una pensione a carico o per conto delle Casse stesse, l'importo dei contributi per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia loro attribuibili a norma dell'abrogato R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3184, e del R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, convertito con modificazioni nella legge 6 aprile 1936-XIV, n. 1155, per i periodi di lavoro compiuti dal 1° marzo 1926-IV al 23 luglio 1937-XV nelle miniere della Società anonima Arsa, di Cave del Predil e di Chiusa e Vipiteno.

Art. 6.

Gli iscritti alle Casse di cui al R. decreto-legge 29 maggio 1937-XV, n. 1171, che hanno già ottenuto la liquidazione di una pensione nell'assicurazione obbligatoria per la invalidità e la vecchiaia e che, per effetto delle disposizioni di cui all'art. 5 della presente legge, avranno nuovi effettivi periodi di contribuzione nella assicurazione predetta, possono chiedere l'annullamento della rendita di cui già beneficiano

e la liquidazione di una nuova pensione, secondo le norme del R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, e successive modificazioni, semprechè, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano i requisiti richiesti dal Regio decreto-legge predetto per la concessione delle pensioni.

La decorrenza della nuova rendita sarà fissata in conformità delle disposizioni di cui all'art. 62 del citato Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, e successive modificazioni.

Qualora le condizioni di cui al primo comma si siano verificate anteriormente al 24 luglio 1937-XV, la nuova pensione decorrerà dal 1° agosto 1937-XV.

Art. 7.

Gli iscritti che, in applicazione dell'art. 5 della presente legge, hanno maturato, alla data di entrata in vigore della legge stessa, le condizioni necessarie per la liquidazione di una pensione di invalidità o di vecchiaia secondo le norme dell'assicurazione obbligatoria, possono chiedere che sia loro liquidata una pensione in conformità delle disposizioni del R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, e successive modificazioni.

Le pensioni, concesse a norma del precedente comma, decorreranno:

a) per la vecchiaia, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è perfezionato il diritto alla pensione, o dal 1° agosto 1937-XV, qualora le condizioni necessarie si siano verificate anteriormente a tale data;

b) per la invalidità, dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l'iscritto presenta la domanda.

Art. 8.

L'esercizio delle facoltà di cui ai precedenti articoli 6 e 7 si prescrive nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.

Le persone iscritte al 31 dicembre 1939-XVIII, alla Cassa di confraternita montanistica per la Regia miniera di Idria che, dopo tale data, saranno riconosciute invalide a norma dell'art. 10 del R. decreto-legge 14 aprile 1939-XVII, n. 636, convertito con modificazioni nella legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1272, o che compiranno i 60 anni di età prima di poter far valere i requisiti richiesti, per il diritto alla pensione, dagli articoli 9 e 11 del predetto R. decreto-legge 14 aprile 1939-XVII, n. 636, potranno liquidare la pensione di invalidità o di vecchiaia per l'assicurazione obbligatoria, purchè il periodo di iscrizione alla Cassa montanistica, aggiunto quello di assicurazione obbligatoria, non risulti inferiore ai periodi minimi di iscrizione di cui al precitato art. 9 del R. decreto-legge 14 aprile 1939-XVII, n. 636.

L'ammontare, al netto della quota di concorso dello Stato, delle pensioni dirette per assicurazione obbligatoria, liquidate nel quinquennio decorrente dal 1° gennaio 1940-XVIII, in relazione ad un periodo di iscrizione nella assicurazione obbligatoria inferiore ai 5 anni, è diminuito, nella parte eccedente il prodotto dell'ammontare dei contributi per il coefficiente 0,24, di una quota proporzionale al periodo mancante a raggiungere i cinque anni.

A tali effetti il periodo mancante è calcolato in mesi interi trascurando le frazioni.

Art. 10.

L'ammontare della pensione nell'assicurazione obbligatoria da liquidare alle persone iscritte, al 31 dicembre 1939, alla Cassa di confraternita montanistica per la Regia miniera di Idria è integrato, a carico dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, fino a L. 900 annue, se inferiore a tale importo.

Art. 11.

Nel caso di morte dopo il 1° gennaio 1940-XVIII di minatori pensionati a norma dei precedenti articoli 9 e 10 o di iscritti alla Cassa di confraternita per la Regia miniera di Idria, prima che sia raggiunto il diritto alla pensione per i superstiti nell'assicurazione obbligatoria, spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'iscritto, non abbiano superato l'età di sedici anni, ovvero siano riconosciuti inabili al lavoro.

Tale pensione è stabilita nelle seguenti aliquote della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all'iscritto:

a) il 50 per cento per il coniuge;

b) il 10 per cento a ciascun figlio, se ha diritto a pensione anche il coniuge, oppure il 20 per cento se hanno diritto a pensione soltanto i figli.

La pensione predetta non potrà in ogni caso essere, complessivamente, nè inferiore alla metà nè superiore all'intero ammontare della pensione in base alla quale è calcolata.

Il diritto alle pensioni, di cui ai precedenti commi, cessa, per il coniuge, quando questi contragga nuovo matrimonio e, per i figli, quando questi abbiano raggiunto l'età di anni sedici o sia venuto meno lo stato di inabilità al lavoro.

Art. 12.

Ai superstiti, cui è liquidata la pensione a norma del precedente art. 11, non spettano le indennità previste dall'articolo 40 del R. decreto-legge 14 aprile 1939-XVII, n. 636.

Art. 13.

È esclusa la liquidazione di qualsiasi nuova prestazione, all'infuori di quelle previste dalla presente legge, in dipendenza dell'iscrizione alle Casse di cui al R. decreto-legge 29 maggio 1937-XV, n. 1171, e alla presente legge, per eventi verificatisi anteriormente all'inizio della liquidazione o anteriormente alla data del 1° gennaio 1940-XVIII se trattasi di prestazioni richieste in dipendenza della iscrizione alla Cassa di confraternita montanistica per la Regia miniera di Idria.

Art. 14.

Sono annullati i crediti che lo Stato può vantare nei confronti delle Casse, delle liquidazioni di esse e dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, derivanti dall'effettuato pagamento, per conto delle Casse stesse, di rate di pensione maturate anteriormente alla data in cui ha avuto inizio la liquidazione o la soppressione.

Art. 15.

Le disposizioni di cui al R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni, si applicano a tutte le controversie concernenti la materia regolata dalla presente legge.

Art. 16.

La presente legge entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

È abrogata ogni disposizioni contraria alla legge stessa o con essa incompatibile.

Il Governo del Re è autorizzato, ai sensi dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, ad emanare le ulteriori norme eventualmente necessarie a complemento o a in-

tegrazione della presente legge, mediante Regio decreto promosso dal Ministro per le corporazioni di concerto con il Ministro per le finanze.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Sant'Anna di Valdieri, addì 8 agosto 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI — DI REVEL — GRANDI

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

REGIO DECRETO 29 agosto 1941-XIX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo denominato « Masseria Sambuco » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 26 giugno 1941-XIX, con la quale il Collegio centrale arbitrale, costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291, ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Masseria Sambuco », riportato nel catasto del comune di Grazzanise in testa a Mirra Gennaro e Vincenzo fu Antimo, Mirra Luigi, Vincenzo, Filomena, Rosa, fu Gennaro e Mirra Giovanni, Lucrezia, Antonio, Teresa fu Gaetano, al foglio di mappa 18, particella 9, fabbricato rurale, per la superficie di Ha. 0.19.10 e senza imponibile.

Il detto fabbricato confina con la strada comunale Prataro, con le proprietà Mirra Gennaro di Antimo, Mirra Amalia fu Gennaro, Mirra Luigi fu Gennaro, Pignatelli Luigi fu Riccardo, Mirra Gennaro e Vincenzino di Antimo;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 13 agosto 1941-XIX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834,

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Masseria Sambuco » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 1000 (mille) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 29 agosto 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1941-XIX
Registro n. 17 Finanze, foglio n. 367. — LESEN

(4072)

REGIO DECRETO 29 agosto 1941-XIX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo denominato « Evangelista » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 19 giugno 1941-XIX con la quale il Collegio centrale arbitrale, costituito ai sensi dell'art 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291, ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Evangelista » riportato nel catasto del comune di Cancello Arnone in testa a Graziano Antonio fu Gaetano, livellario alla Congregazione di carità di Capua, al foglio di mappa 36, particella 3, con una superficie di Ha. 054.95, e con un reddito imponibile di L. 93,42.

Detto fondo confina con la strada ausiliaria Castel Volturno quadrivio Arnone, con la proprietà Conte Angelo ed altri fu Ercole, con la proprietà Buonocore Anna e Filomena fu Pasquale;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 13 agosto 1941-XIX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Evangelista » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma

di L. 2000 (duemila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 29 agosto 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

Russo

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1941-XIX
Registro n. 17 *Finanze, foglio n.* 366. — LESEN

(4071)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 11 ottobre 1941-XIX.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione della Cassa rurale ed artigiana di Serramanna (Cagliari) e della Cassa rurale « Sant'Andrea Apostolo » di Vettica d'Amalfi (Salerno).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Ritenuta la necessità di revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Serramanna, con sede nel comune di Serramanna (Cagliari) ed alla Cassa rurale « Sant'Andrea Apostolo » di Vettica d'Amalfi, con sede nel comune di Amalfi (Salerno) e di sottoporre le aziende stesse alla procedura speciale di liquidazione prevista dal titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Serramanna, con sede nel comune di Serramanna (Cagliari) ed alla Cassa rurale « Sant'Andrea Apostolo » di Vettica d'Amalfi, con sede nel comune di Amalfi (Salerno).

Le aziende predette sono poste in liquidazione secondo le norme del titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 ottobre 1941-XIX

MUSSOLINI

(4073)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1941-XIX.

Sottoposizione a liquidazione della ditta Giuseppe Levi e Figli commercio tessuti, con sede a Milano, e nomina del liquidatore.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Considerato che la ditta Giuseppe Levi e Figli commercio tessuti, con sede in Milano, sottoposta a sequestro con decreto Ministeriale 12 marzo 1941-XIX, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756, per essere posta in liquidazione;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il parere del sequestratario;

Decreta:

La ditta Giuseppe Levi e Figli commercio tessuti, con sede a Milano, già sottoposta a sequestro, è posta in liquidazione ed è nominato liquidatore il dott. Luigi Antonelli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 settembre 1941-XIX

Il Ministro per le finanze — DI REVEL
p. Il Ministro per le corporazioni — AMICUCCI

(4061)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1941-XIX.

Dichiarazione di urgenza e di indifferibilità dei lavori di pubblica utilità per la sistemazione telefonica della provincia del Carnaro.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;

Dato che, dopo la gloriosa vittoria delle nostre armi, si è resa della massima urgenza la esecuzione dei lavori per la sistemazione telefonica della provincia del Carnaro, i quali debbono essere preceduti, in Fiume, dalla demolizione di un vecchio fabbricato e dalla costruzione del nuovo;

Che la ordinaria procedura d'esproprio, eventualmente necessaria, in caso di mancati accordi con i proprietari di stabili e fondi potrebbe dar luogo a ritardi inconciliabili con la sollecitudine con la quale i lavori stessi debbono essere compiuti tanto nella Provincia sopra indicata, quanto nel suo capoluogo;

Visto l'art. 180 della legge postale e delle telecomunicazioni, approvata con R. decreto 27 febbraio 1936-XV, n. 645;

Ritenuto che a termini dell'articolo stesso i lavori di cui sopra, che verranno eseguiti dalla Società Telefonica delle Venezie (TELVE), rivestono carattere di pubblica utilità;

Visto il parere favorevole del Consiglio di amministrazione delle poste e telegrafi;

Decreta:

Art. 1.

L'esecuzione dei lavori per la sistemazione telefonica della provincia del Carnaro è dichiarata di pubblica utilità.

Art. 2.

Agli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, modificata dalla legge 18 dicembre 1879, n. 5188, entrambe richiamate nell'art. 180 della legge po-

stale e delle telecomunicazioni, citata nella premessa, i lavori su indicati sono dichiarati urgenti ed indifferibili per conto della Società Telefonica delle Venezie e del Ministero delle comunicazioni (Azienda di Stato per i servizi telefonici).

Roma, addì 1° ottobre 1941-XIX

(4079) *Il Ministro*: HOST VENTURI

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1941-XIX.

Revoca del provvedimento di sindacato adottato nei riguardi della ditta Kokkinis Antonio, con sede a Trieste.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il proprio decreto in data 14 maggio 1941-XIX, con il quale fu sottoposta a sindacato la ditta Kokkinis Antonio, con sede a Trieste;

Vista la relazione del sindacatore;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Decreta:

E' revocato il decreto Ministeriale 14 maggio 1941-XIX, con il quale fu sottoposta a sindacato la ditta Kokkinis Antonio, con sede a Trieste.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 ottobre 1941-XIX

(4059) *Il Ministro*: RICCI

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1941-XIX.

Revoca del provvedimento di sindacato adottato nei riguardi della ditta A. Recanati, con sede a Milano.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il proprio decreto in data 13 marzo 1941-XIX, con il quale fu sottoposta a sindacato la ditta A. Recanati, con sede a Milano;

Vista la relazione del sindacatore;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Decreta:

E' revocato il decreto Ministeriale in data 13 marzo 1941-XIX, con il quale fu sottoposta a sindacato la ditta A. Recanati, con sede a Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 ottobre 1941-XIX

(4063) *Il Ministro*: RICCI

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1941-XIX.

Revoca del provvedimento di sindacato adottato nei riguardi della ditta Albergo S. Gottardo e Terminus, con sede a Stresa Borromeo.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il proprio decreto in data 21 maggio 1941-XIX, con il quale fu sottoposta a sindacato la ditta Albergo S. Gottardo e Terminus, con sede a Stresa Borromeo (Novara);

Vista la relazione del sindacatore;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Decreta:

E' revocato il decreto Ministeriale 21 maggio 1941-XIX, con il quale fu sottoposta a sindacato la ditta Albergo San Gottardo e Terminus, con sede a Stresa Borromeo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 ottobre 1941-XIX

(4062) *Il Ministro*: RICCI

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1941-XIX.

Revoca del provvedimento di sindacato adottato nei riguardi della Società Esportazione Profumi Italiani (S.E.P.I.), con sede a Imperia.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il proprio decreto in data 14 gennaio 1941-XIX, con il quale fu sottoposta a sindacato la Società Esportazione Profumi Italiani (S.E.P.I.), con sede a Imperia;

Vista la relazione del sindacatore;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Decreta:

E' revocato il decreto Ministeriale 14 gennaio 1941-XIX, con il quale fu sottoposta a sindacato la Società Esportazione Profumi Italiani (S.E.P.I.), con sede a Imperia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 ottobre 1941-XIX

(4064) *Il Ministro*: RICCI

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1941-XIX.

Autorizzazione al Consorzio agrario provinciale di Pesaro-Urbino all'esercizio dei magazzini generali in Pesaro.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 1° luglio 1926-IV, n. 2290, convertito nella legge 9 giugno 1927-V, n. 1158, nonchè il regolamento per la sua esecuzione approvato con R. decreto 16 gennaio 1927-V, n. 126;

Visto il decreto Ministeriale 5 ottobre 1941-XIX, che revoca l'autorizzazione concessa, col decreto Ministeriale 10 febbraio 1939-XVII, ai Magazzini generali raccordati del Monte di Bologna per l'esercizio della succursale di Pesaro, a seguito dell'avvenuta cessione degli impianti di detta succursale al Consorzio agrario provinciale di Pesaro e Urbino;

Vista l'istanza in data 9 dicembre 1940-XIX, presentata dal Consorzio succitato per essere autorizzato a continuare l'esercizio, in regime di magazzini generali, degli impianti della succursale di Pesaro, già di proprietà dei Magazzini generali raccordati del Monte di Bologna;

Sentito il Consiglio provinciale delle corporazioni di Pesaro;

Decreta:

Art. 1.

Il Consorzio agrario provinciale di Pesaro-Urbino è autorizzato ad esercitare, in regime di magazzini generali, pel deposito di merci varie, nazionali e nazionalizzate, gli impianti di Pesaro, già di proprietà dei Magazzini generali raccordati del Monte di Bologna, di cui nelle premesse.

Ai depositi effettuati nei magazzini di cui al comma precedente si applicano il regolamento e le tariffe approvati dal Consorzio agrario provinciale di Pesaro-Urbino nella seduta di Consiglio d'amministrazione del 19 aprile 1941-XIX e dal Consiglio provinciale delle corporazioni di Pesaro nella seduta di Consiglio del 30 maggio 1941-XIX.

Art. 2.

In conformità di quanto proposto dal Consiglio provinciale delle corporazioni di Pesaro, il Consorzio agrario provinciale di Pesaro-Urbino è esonerato, attesa la sua qualità di ente morale di sicura capacità finanziaria e di indiscussa solvibilità, dall'obbligo del versamento della cauzione, di cui all'art. 2 del R. decreto 16 gennaio 1927-V, n. 126, recante norme regolamentari per l'esecuzione del R. decreto-legge 1° luglio 1926-IV, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927-V, n. 1158.

Il Consiglio provinciale delle corporazioni di Pesaro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 ottobre 1941-XIX

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

(4080)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Varianti all'elenco « C » delle aziende ebraiche della provincia di Venezia. (Pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » del 28 novembre 1939, n. 276).

CONSIGLIO PROVINCIALE DELLE CORPORAZIONI DI VENEZIA

Cessazioni

Friedenberg Fratelli (società di fatto) - Commercio cereali e commissioni - Venezia-Castello 6108 - Soci: Friedenberg dott. Mario di Vittorio, Friedenberg Alberto di Vittorio.

Iscrizioni

Fratelli Friedenberg di Mario Friedenberg (ditta individuale) - Commercio ingrosso di cereali, semi ed affini - Venezia-Castello 6108 - Unico proprietario e firmatario: dott. Mario Friedenberg di Vittorio.

(4084)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Attivazione di servizi telegrafici

Si comunica che il giorno 27 settembre 1941-XIX venne attivato il servizio fonotelegraficc pubblico nella ricevitoria postale di Bargone, provincia di Genova, mediante collegamento con la ricevitoria postale telegrafica di Casarza Ligure.

(4055)

Si comunica che il giorno 2 ottobre 1941-XIX, è stato attivato il servizio telegrafico al pubblico nella ricevitoria postale di Mercatale Valdarno in provincia di Arezzo.

(4099)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 10 ottobre 1941-XIX - N. 206

	Cambio ufficiale	Cambio compensazione
Argentina (peso carta)	4,07	—
Belgio (belgas)	—	8,0418
Bolivia (boliviano)	—	—
Brasile (milreis)	—	—
Bulgaria (leva)	—	23,20
Canadà (dollaro)	—	—
Cile (peso)	—	—
Danimarca (corona)	—	3,6680
Egitto (lira eg.)	—	—
Equador (sucre)	—	—
Estonia (corona)	—	4,6970
Finlandia (marka)	—	38,91
Francia (franco)	—	—
Germania (reichmark)	7,6045	7,6045
Giappone (yen)	—	—
Grecia (dracma)	—	12,50
Inghilterra (sterlina)	—	—
Islanda (corona)	—	—
Lettonia (lat)	—	3,6751
Lituania (litas)	—	3,3003
Messico (peso)	—	—
Norvegia (corona)	—	4,3215
Olanda (fiorino)	—	10,09
Perù (soles)	—	—
Polonia (zloty)	—	380,23
Portogallo (scudo)	0,7830	0,7670
Romania (leu)	—	10,5263
Slovacchia (corona)	—	65,50
Spagna (peseta)	—	169,40
S. U. America (dollaro)	19 — (nom.)	—
Svezia (corona)	4,53	4,5290
Svizzera (franco)	441 —	441 —
Turchia (lira T)	—	15,29
Ungheria (pengo)	—	4,67976
U.R.S.S. (rublo)	—	—
Uruguay (pesos)	—	—
Venezuela (bolivar)	—	—
Croazia (kuna)	—	38 —

Rendita 3,50 % (1906)	75,99
Id. 3,50 % (1902)	73,90
Id. 3 % lordo	51,85
Id. 5 % (1935)	93,925
Redimibile 3,50 % (1934)	74,30
Id. 5 % (1936)	94,775
Obbligazioni Venezie 3,50 %	95,10
Buoni del Tesoro novennali 4 % - scad. 15 febbraio 1943	96,75
Id. Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	96,375
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1944)	97,325
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1949)	97,50
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1950)	97,50

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Serramanna (Cagliari)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto di pari data del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Serramanna, con sede nel comune di Serramanna (Cagliari), e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Dispone:

Il sig. Rocco Pisano fu Antonio è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Serramanna, avente sede nel comune di Serramanna (Cagliari), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 ottobre 1941-XIX

V. AZZOLINI

(4074)

Nomina del commissario liquidatore della Cassa rurale « Sant'Andrea Apostolo » di Vettica d'Amalfi (Salerno)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto di pari data del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale « Sant'Andrea Apostolo » di Vettica d'Amalfi, con sede nel comune di Amalfi (Salerno), e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Dispone:

Il cav. rag. Luigi Rispoli è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale « Sant'Andrea Apostolo » di Vettica d'Amalfi, avente sede nel comune di Amalfi (Salerno), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 ottobre 1941-XIX

V. AZZOLINI

(4075)

Nomina del presidente del Collegio dei sindaci dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie, con sede in Verona

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto l'art. 14 dello statuto dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie, con sede in Verona, approvato con R. decreto 21 aprile 1939-XVII, n. 644;

Veduto il proprio provvedimento 22 febbraio 1940-XVIII, n. 2441, col quale veniva disposta la costituzione del Collegio sindacale dell'Istituto anzidetto;

Ritenuto che il sindaco Paladini comm. dott. Paladino, presidente del Collegio stesso, è deceduto e che occorre perciò provvedere alla sostituzione;

Dispone:

Il sig. Fusarini cav. uff. dott. Aurellano è nominato presidente del Collegio dei sindaci dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie, con sede in Verona, fino alla scadenza del quadriennio in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 ottobre 1941-XIX

V. AZZOLINI

(4081)

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Diario delle prove scritte del concorso a quattro posti di sostituto avvocato dello Stato

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto in data 4 aprile 1941-XIX (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 139 del 16 giugno 1941-XIX) che bandisce un concorso a quattro posti di sostituto avvocato dello Stato di seconda classe riservando ad un successivo provvedimento di stabilire le date delle prove scritte;

Determina:

Le prove scritte dell'esame di concorso a quattro posti di sostituto avvocato dello Stato di seconda classe, indetto nel decreto di cui sopra è cenno, avranno luogo nei giorni 27, 28 e 29 novembre p. v. ed inizio alle ore 9 nel Palazzo degli esami in via Girolamo Induno 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino ufficiale del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, addì 10 ottobre 1941-XIX

p. *Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo*
Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
RUSSO

(4085)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.